
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

CASA FAMIGLIA REGINA ELENA - FAMIGLIA AMATO

Ente di Diritto Pubblico R.D. 18.07.1930 e D. Luogotenenziale 17.02.1916 n. 256
Fusi con Decreto Presidente Regione n. 100 del 31.03.1983 – Corte Conti 31.05.1983 - registro 1 F 212
Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 44 del 15.10.1983
Codice Fiscale: 80003630839
Viale Annunziata n. 8 – MESSINA
www.casafamigliareginaelenafa.it
tel. 090357123 – email: ipabcasafamiglia@gmail.com - PEC: amministrazione@pec.casafamigliareginaelenafa.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 02 del Registro Data 11/01/2022	OGGETTO: “D.Lgs 267/2000 Art.159 – Vincolo di impignorabilità sulle disponibilità di cassa. Primo semestre 2022.
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di gennaio in Messina, nei locali dell'I.P.A.B. “Casa Famiglia Regina Elena - Famiglia Amato”,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Cesare Maddalena, nominato con D.A. n. 122/GAB del 26/11/2019 e riconfermato con D.A. n. 27/GAB del 24/03/2020 – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal Segretario-Direttore ff. Dott. Giovanni Rovito, ha proceduto ad adottare la presente deliberazione:

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L. n° 6972 del 17/7/1890 – c.d. “Legge Crispi” contenente norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), che trova ancora parziale applicazione in materia di Opere Pie, nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il R.D. n°99 del 5/2/1891 – Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

Vista la L.R. 65/63 – contributi straordinari in favore delle IPAB;

Visto il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;

Vista la L.R. 71/82 – contributo alle spese del personale delle IIPPAB;

Vista la L.R. n° 22 del 9/5/1986 – riordino dei servizi socio assistenziali;

Visto il D.P.R.S. 28/3/1987 – regolamento tipo di attuazione dei servizi socio assistenziali;

Vista la L. n° 127 del 17/5/1997 – misure urgenti per lo snellimento degli atti amministrativi di decisione e di controllo;

Vista la L.R. n° 19 del 20/6/1997 - criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale;

Vista La legge 08.11.2000 n. 328 art. 10 che detta i principi per l'inserimento delle ex II.PP.A.B. nella rete dei servizi sul territorio favorendo la trasformazione in Aziende di Servizi alla Persona;

Visto il D.lgs. 4 maggio 2001 n. 207 di riordino del sistema della Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.), a norma dell'art. 10 della legge 08.11.2000 n. 328;

Considerato che la legge 08.11.2000 n. 328 art. 10 ed il D.lgs. 4 maggio 2001 n. 207 non trovano applicazione dell'ordinamento regionale siciliano in quanto la Regione Siciliana, a norma dell'art. 14 lettera m) ha potestà legislativa esclusiva in materia di Opere Pie e che a tutt'oggi il legislatore regionale non ha ancora provveduto all'adozione di una norma di riassetto organico in materia di II.PP.A.B. e che pertanto in Sicilia vige, per quanto compatibile, la L. n° 6972 del 17/7/1890 – c.d. "Legge Crispi";

Vista la L.R. n. 19 del 22 dicembre 2005, art. 21, comma 14, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005 inerente il sistema dei controlli degli atti deliberativi adottati dalle II.PP.A.B. della Sicilia;

Vista la L.R. n° 22 del 16/12/2008 art. 14 - commissari straordinari delle II.PP.A.B.;

Visto il D.P. n. 658 del 12.11.1987 col quale l'Assessore Regionale per gli enti Locali dichiara l'I.P.A.B. "Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza" ai sensi dell'art. 1 della Legge 17/07/1890 n. 6972;

Vista la nota prot. 13135/Serv 1 del 09/03/2009 dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, con la quale il medesimo dipartimento conferma che le II.PP.A.B. in Sicilia, ai sensi dell'art. 1 della Legge 6972/1890 e successive modifiche ed integrazioni, sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, e che nello specifico l'I.P.A.B. " Casa Famiglia Regina Elena - F.A. – Messina - *"appare indubbio e si attesta che allo stato codesta Opera Pia rimane dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del D.A. n. 658 del 12/11/1987 e non può riconoscersi a qualsiasi titolo Ente Privato in assenza di formale provvedimento dell'autorità di governo a conclusione di un procedimento che ne accerti i requisiti richiesti dall'attuale previsione legislativa regionale"*;

Vista la proroga tecnica delle attività I.P.A.B. e quindi di tutti i rapporti convenzionali, contrattuali, di forniture, ect., in essere, assolutamente necessari per la prosecuzione delle attività I.P.A.B., e fino alla scadenza prefissata, dando atto che qualora dovessero intervenire nuove e diverse disposizioni da parte dell'Assessore regionale delle Famiglia e del Lavoro, e per esso del Dipartimento regionale della Famiglia, in accoglimento della richiesta di prosecuzione delle attività mediante stipula di apposita convenzione, a supportare le attività I.P.A.B. con affiancamento di personale, assicurando al contempo anche un sostegno economico a pareggio delle minori entrate rispetto le spese mensili effettivamente sostenute, potrà provvedersi a diversa disposizione;

Considerato che in atto presso l'I.P.A.B. l'ultimo Conto Consuntivo approvato è quello riferito all'esercizio 2019, giusta delibera n. 38 del 15/05/2020, dichiarata esecutiva per decorrenza dei termini con delibera n. 49 del 31/07/2020;

Considerato che in atto presso l'I.P.A.B. l'ultimo Bilancio di Previsione approvato è quello riferito all'esercizio 2020, giusta delibera n. 39 del 15/05/2020, dichiarato esecutivo per decorrenza dei termini con delibera n. 54 del 31/07/2020;

Visto che con delibera n. 01 del 11/01/2022 si è provveduto ad approvare l'esercizio provvisorio 2022 si sono effettuati gli impegni e le spese in dodicesimi rispetto l'ultimo Bilancio di Previsione approvato, riferito all'esercizio 2020, dando atto che potranno essere effettuate spese non eccedenti i dodicesimi di quanto stanziato nel relativo capitolo per l'esercizio 2020, fatta eccezione per:

- spese tassativamente regolate per legge;
- quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- le spese obbligatorie;

Considerato che occorre assicurare l'ordinaria amministrazione, ed ove necessaria la straordinaria, provvedendo ad adottare atti deliberativi nell'interesse dell'I.P.A.B. ed a salvaguardia del suo patrimonio;

Considerato che l'art.159 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, detta norma sulle esecuzioni nei confronti degli Enti Locali, stabilendo in particolare che:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Il Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 ha introdotto all'art. 1 del Decreto-Legge n.9 del 1993 il seguente nuovo comma 5 bis: "La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale.

4. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad

esecuzione forzata da destinare, nel primo semestre dell'anno 2022 al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate INPS scadenti nel semestre, nonché delle somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi assistenziali e socio-sanitari indispensabili proprie delle finalità statutarie dell'I.P.A.B.;

Visto che, a seguito dell'accertamento di tutti gli impegni finanziari di parte corrente, nonché le altre somme che l'amministrazione ritiene di dover ancora impegnare e pagare nel semestre, per servizi indispensabili al funzionamento dell'IPAB ed ai servizi offerti agli ospiti, ritiene di dovere dichiarare impignorabile la somma di € 63.583,33 x 6 mesi = € 381.500,00 così distinta:

prestazioni	Importo in euro	capitolo
personale di ruolo	20.000,00 turni	Tit 1 Cap 2 Art 8
n. 10 unità	150.000,00	Tit 1 Cap 2 Art 6
Emolumenti personale supplente	5.000,00	Cap. 2 art. 9
servizi in convenzione	150.000,00	Cap. 2 Art 17
FORNITURE		
Vitto (Alimentari)	20.000,00	Cap. 3 art. 18
Presidi Sanitari	1.500,00	Cap. 3 art. 21
Varie minori / attività ludico sportive e riabilitative	15.000,00	Cap.6 art. 32
Utenza energia elettrica, gas, acqua	20.000,00	Cap. 3 art. 19
Utenza telefonica e varie	10.000,00	Cap. 2 art. 13
ALTRE SPESE		
Pulmino e le auto di servizio	5.000,00	Cap. 2 art. 12
	€ 381.500,00	

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'I.P.A.B. verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, rate INPS e servizi indispensabili;

Precisato che vanno, altresì, escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge ne vincoli la destinazione e, pertanto, non sono disponibili (rette di ricovero, L.R. 71/82, progetto Nuove Risorse, progetti vari, contributi a destinazione vincolata, fitti di fabbricati, ecc.);

Osservato che non sussistono altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere emessi con le modalità previste dalle norme di contabilità;

Accertato che il presente provvedimento non tratta materia soggetta a controllo a norma dell'art.68 della L.R. 27/04/99 n.10;

Visto il R.D. n. 99/1891 relativo al Regolamento di Contabilità;

Vista la Legge 17/07/1890 n.6972 e successive modificazioni ed integrazioni;

Riconosciuta la legittimità del presente provvedimento;

DELIBERA

per le motivazioni meglio specificate in premessa, e che qui di seguito si intendono integralmente riportate, l'adozione dell'atto *de quo* con le seguenti statuizioni:

- 1) di quantificare le somme individuate provenienti dal pagamento delle rette di ricovero, di progetti vari, di fitti di immobili, di eventuali contributo a pareggio, ed altre provvidenze per un totale complessivo di € **381.500,00** oltre i contributi a destinazione vincolata di altri Enti quali quelli ex L.R.71/82 e del progetto Nuove Risorse, ecc. come in narrativa specificato, per il 1° semestre 2022, sono vincolate e dichiarate non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art.159 del D.Lgs. n.267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- 2) che l'inassoggettabilità come sopra quantificata, consente il pagamento delle retribuzioni al personale e dei conseguenti oneri previdenziali nonché il pagamento delle spese necessarie per l'espletamento dei servizi indispensabili ed utili ad assicurare la cura e l'assistenza degli ospiti sulla base degli stanziamenti previsti in bilancio;
- 3) notificare la presente deliberazione al Tesoriere CREVAL S.p.A., che dovrà ritenere indisponibili anche eventuali somme a destinazione vincolata di cui avrà comunicazione da questa I.P.A.B. nel momento in cui perverranno, nonché dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio 9 I.P.A.B. di Palermo, o da altri rami dell'Amministrazione Regionale o dallo Stato o altri Enti Pubblici;
- 4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente in adempimento di quanto previsto dall'art. 18 della L.R. n. 22 del 16.12.2008;
- 5) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Commissario Straordinario
Dott. Cesare Maddalena
firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93

Per la regolarità Amministrativa, Tecnica e Contabile si esprime parere favorevole.

Messina, 11/01/2022

IL SEGRETARIO - DIRETTORE f.f
f.to Dott. Giovanni Rovito
firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario dell'Ente certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo Pretorio del IPAB ovvero sul sito web dal 11-01-2022.

Messina, 11/01/2022

IL SEGRETARIO - DIRETTORE f.f
f.to Dott. Giovanni Rovito
firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93